

**Articoli 2, 6, 9, 13 delle norme di tutela del biotopo delle «Risorgive di Flambro».**

Art. 2

*Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono comunque ammessi gli interventi edilizi compatibili con le finalità di conservazione, sviluppo, fruizione e valorizzazione dell'ambiente naturale, allorché consentiti dal vigente Piano regolatore generale comunale. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario che non comportino allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato o modifica della tipologia (anche tramite la realizzazione di un fondo artificiale con l'uso di asfalti o calcestruzzi).

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 6

*Fuochi*

E' vietato accendere fuochi e praticare il debbio. L'abbruciamento dei residui vegetali, quando consentito dalle norme vigenti, può essere eseguito esclusivamente in appositi bracieri e deve essere seguito dall'asporto delle ceneri.

Art. 9

*Corsi d'acqua*

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione dell'alveo della roggia finalizzati al ripristino della funzionalità del mulino.

Art. 13

*Tutela delle specie animali*

La cattura delle specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare e uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti specifici, di ricerca o di studio

approvati dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2001, n. 0363/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» nel Comune di Cassacco. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Cassacco n. 81 del 9 maggio 2001, con la quale l'Amministrazione comunale richiede l'individuazione di un biotopo naturale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione e la proposta di normativa allegate;

VISTA la nota prot. n. 5437 dell'8 giugno 2001, pervenuta dell'11 giugno, con la quale il Sindaco del Comune di Cassacco (Udine) propone l'individuazione di un biotopo naturale in località Cichinot di Raspano e trasmette all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali la documentazione relativa;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 12 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località Cichinot di Raspano concordando sulla necessità di tutelare un sito di eleva-

ta valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area della «Torbiera Cichinot» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area delle «Torbiera Cichinot» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della «Torbiera Cichinot» in Comune di Cassacco ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 14 settembre 2001;

#### DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Torbiera Cichinot», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Allegato 1

Individuazione del biotopo  
«TORBIERA CICHINOT»  
Perimetrazione su carta tecnica regionale  
Sezione 049150 e 066030

Scala 1/5.000



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

## NORME DI TUTELA

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera Cichinot», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, facente parte integrante delle presenti norme. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

### Art. 2

#### *Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

### Art. 3

#### *Mantenimento dei prati naturali*

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

### Art. 4

#### *Attività agricole*

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso l'impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti.

### Art. 5

#### *Accessibilità*

Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

### Art. 6

#### *Fuochi*

E' vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio. L'abbruciamento dei residui vegetali, quando consentito dalle norme vigenti, può essere eseguito esclusivamente in appositi bracieri e deve essere seguito dall'asporto delle ceneri.

### Art. 7

#### *Addestramento cani*

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

### Art. 8

#### *Movimenti di terra*

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

### Art. 9

#### *Introduzione ed impianto di specie vegetali*

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14.

### Art. 10

#### *Attività di pascolo*

E' consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

## Art. 11

*Tutela delle specie erbacee*

Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Gentiana pneumonanthe*, *Hottonia palustris*, *Plantago altissima*, *iris sibirica*, *Senecio paludosus*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*.

## Art. 12

*Tutela delle specie animali*

La cattura delle specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dall'azienda dei parchi e delle foreste regionali. E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

## Art. 13

*Scarichi*

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

## Art. 14

*Interventi di rilevanza urbanistica*

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

## Art. 15

*Boschi*

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

## Art. 16

*Deroghe*

In deroga a quanto previsto dalla presente normati-

va è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

---

**MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO**

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione, dell'acquisto dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo per la conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
4 ottobre 2001, n. 0379/Pres.

**Legge regionale 4/2001, articolo 8, commi 52 e 53. Regolamento per l'acquisto di strumenti, mate-**